

INPS – Conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziale

12 Gennaio 2021

Con la circolare n. 155/20, l'INPS ha fornito indicazioni per il conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo.

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2020 (scadenza di pagamento al 16 gennaio 2021) o con quella di competenza del mese di gennaio 2021 (scadenza di pagamento al 16 febbraio 2021), attenendosi alle modalità indicate dall'Istituto per le singole fattispecie.

Inoltre, in considerazione del fatto che i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le connesse misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di competenza del mese di febbraio 2021 (scadenza di pagamento al 16 marzo 2021), senza aggravio di oneri accessori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021.

Si riportano di seguito le fattispecie trattate nella circolare, alla quale si rinvia per le rispettive indicazioni operative:

- elementi variabili della retribuzione;
- massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2 co. 18 della legge n. 335/95;
- contributo aggiuntivo IVS dell'1%;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- fringe benefit di cui all'art. 51 co. 3 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR);
- auto aziendali concesse ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva;
- operazioni societarie di cui all'art. 2112 c.c.;
- recupero del contributo di solidarietà dl 10% su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per finalità di previdenza complementare.